



**Comune di  
Zeme**  
Provincia di Pavia



Regione Lombardia

1

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO  
VOLONTARI CIVICI COMUNALI  
- ZEME-**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Zeme valorizza e riconosce la funzione sociale del volontariato, quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività. L'istituzione della figura del "Volontario civico comunale" ha come scopo quella di favorire forme di partecipazione tra cittadini e diffondere i valori di responsabilità sociale e civile tra la cittadinanza. Il servizio di Volontariato civico è svolto in forma esclusivamente volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio.

2

### **Articolo 1 (Istituzione)**

Con l'approvazione del presente Regolamento, è istituito il "GRUPPO VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI ZEME".

### **Articolo 2 (Finalità ed ambito territoriale)**

Finalità dei componenti del Gruppo è quello di prestare la loro opera nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo del territorio e rispetto del senso civico nel comune di Zeme.

I Volontari Civici operano principalmente:

- Presso le scuole comunali con funzioni di vigilanza e sorveglianza, controllo dell'entrata ed uscita degli alunni, aiuto nell'attraversamento della strada, moderazione del traffico stradale, collaborazione con i genitori per evitare la sosta selvaggia e l'ingolfamento negli spazi di fronte agli ingressi scolastici;
- Nelle aree pubbliche svolgendo compiti di assistenza, tutela e vigilanza per evitare atti di vandalismo e danni, per la salvaguardia ambientale e del verde pubblico, per il monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano, per informazione ed orientamento logistico ed ambientale;
- Nelle strade in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose, nonché in prossimità degli incroci pericolosi ed in orari di punta del traffico. Gli appartenenti al Gruppo collaborano con la Polizia Locale nell'ambito dei servizi di viabilità, protezione civile e di vigilanza nel rispetto dei Regolamenti Comunali, svolgendo opera educativa, soprattutto verso i giovani, per il rispetto dei beni comunali e privati, nonché di monitoraggio e controllo del territorio comunale. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso, durante il servizio i Volontari segnalano all'Ufficio di Polizia Locale tutte quelle situazioni che potrebbero creare turbativa al buon vivere civile ed alla sicurezza pubblica.



### **Articolo 3** **(Requisiti e modalità per l'ammissione)**

Possono aderire al “Gruppo Volontari Civici del Comune di Zeme” i cittadini italiani o della Comunità Europea di ambo i sessi, maggiorenni ed aventi capacità per adempiere alle finalità di cui all'articolo 2, di comprovata moralità e senso civico, allo scopo di prestare la loro opera di collaborazione volontaria e gratuita, senza fini di lucro o vantaggi personali. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte di apposita commissione comunale di cui al successivo articolo 12, previo colloquio con il candidato. La domanda di ammissione deve contenere le indicazioni riportate nell'allegato “A” al presente Regolamento. Le domande di ammissione verranno esaminate dalla succitata commissione con cadenza mensile.

3

### **Articolo 4** **(Coordinamento)**

L'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale o chi ne fa le veci, è responsabile del Gruppo verso il Sindaco o l'Assessore delegato ed indirizza gli appartenenti al Gruppo stesso nelle diverse attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità e disponibilità individuali. Il Sindaco o gli Assessori possono, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 2, disporre autonomamente del personale volontario negli orari in cui lo stesso svolge servizio, fermo restando l'obbligo di informare l'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale, o chi ne fa le veci.

### **Articolo 5** **(Svolgimento del servizio)**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'articolo 2 con imparzialità, impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità sopra indicate. Il volontario deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.

### **Articolo 6** **(Gratuità del servizio)**

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

### **Articolo 7** **(Facoltatività nell'adempimento del servizio)**

I volontari, in ogni momento durante il servizio, possono rifiutarsi di eseguire attività che essi giudichino pericolose od alla cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati. Ciò non pregiudicherà la continuazione della loro appartenenza al Gruppo.



## **Articolo 8 (Addestramento)**

I Volontari sono addestrati in modo particolare dall'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale, o da chi ne fa le veci, per quanto di sua competenza, o da altri esperti richiesti dal Comune.

## **Articolo 9 (Organizzazione operativa)**

Il Gruppo potrà essere suddiviso in Squadre composte da elementi intercambiabili. Ogni Squadra avrà come referente l'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale o chi ne fa le veci.

## **Articolo 10 (Norme disciplinari)**

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dall'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale, o chi ne fa le veci e, ad insindacabile giudizio della commissione di cui al successivo articolo 12, l'eventuale estromissione dal Gruppo.

## **Articolo 11 (Dimissioni)**

Gli appartenenti al Gruppo possono, in qualsiasi momento, dimettersi dallo stesso. L'effetto delle dimissioni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

## **Articolo 12 (Commissione giudicatrice)**

Sono membri della Commissione comunale per l'accettazione delle domande di cui all'articolo 3 e per la valutazione delle infrazioni di cui all'articolo 10:

1. il Sindaco;
2. gli Assessori comunali;
3. l'Agente responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale o chi ne fa le veci;



### **Articolo 13**

#### **(Sede del Gruppo)**

Il Gruppo ha sede nei locali ritenuti più idonei dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 14**

#### **(Equipaggiamento)**

L'equipaggiamento del Gruppo è a carico del Comune ed è stabilito dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Agente Responsabile del Servizio di Polizia Locale comunale o di chi ne fa le veci. I volontari ammessi saranno dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità, l'appartenenza al gruppo e, per le attività che lo richiedono, di vestiario idoneo all'attività svolta. L'equipaggiamento fornito ai volontari esclude ogni tipo di arma.

### **Articolo 15**

#### **(Copertura assicurativa)**

I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

### **Articolo 16**

#### **(Decorrenza del Regolamento)**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.